SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 694-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1977

Norme per la concessione del premio
per l'estirpazione di peri e meli di talune varietà

*** Autorizzata il 22 giugno 1977 a riferire oralmente all'Assemblea.**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

16 giugno 1977.

La Sottocommisisone, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento. Formula peraltro le seguenti osservazioni:

1) dato che nell'articolo 3 si prevede lo svolgimento degli adempimenti da parte delle Regioni anche in anni successivi al 1977, occorre chiarire come si provvederà al finanziamento, dato che l'articolo 1 prevede uno stanziamento limitato al 1977;

2) in relazione all'autonomia amministrativa regionale (ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione), occorre evitare che la erogazione dei fondi configuri un rapporto di dipendenza amministrativa delle regioni rispetto al Ministero dell'agricoltura; a tal fine si ritiene che l'importo della spesa a carico dello Stato debba essere iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, anzichè di quello dell'agricoltura e delle foreste ed essere poi versato in apposito conto corrente della Tesoreria, sul quale le Regioni possono spiccare direttamente mandati di pagamento fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 circa la relazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla spesa effettuata.

MODICA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

14 giugno 1977.

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

SCUTARI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

« Norme per la concessione del premio per l'estirpazione di peri e meli di talune varietà »

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze stabilite con i regolamenti delle Comunità europee n. 794 del 6 aprile 1976 e n. 1090 dell'11 maggio 1976, concernenti la concessione di premi per la estirpazione di peri (varietà Passa Grassana), di meli (varietà *Golden Delicious*, *Starking Delicious* e Imperatore) e di alberi delle relative varietà impollinatrici, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, il cui importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1977.

Art. 2.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, con l'osservanza delle norme recate dai regolamenti comunitari di cui al precedente articolo, le Regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste porrà a disposizione i fondi occorrenti mediante ordinativi diretti.

Art. 3.

Per consentire allo Stato di ottemperare agli adempimenti richiesti dai citati regolamenti comunitari le Regioni e le province

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

« Norme integrative di attuazione dei regolamenti delle Comunità europee concernenti la concessione del premio per l'estirpazione di talune varietà di peri e di meli »

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le provvidenze disposte con il regolamento CEE n. 794/76 del Consiglio del 6 aprile 1976 e del regolamento CEE n. 1090/76 della Commissione dell'11 maggio 1976, concernenti la concessione di premi per la estirpazione di peri (varietà Passa Grassana), di meli (varietà *Golden Delicious*, *Starking Delicious* e Imperatore) e di alberi delle relative varietà impollinatrici è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni, il cui importo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977.

Art. 2.

Identico.

La priorità nella concessione dei premi sarà data alle cooperative e alle aziende singole e associate di coltivatori diretti.

Art. 3.

Per consentire allo Stato di ottemperare agli adempimenti richiesti dai citati regolamenti comunitari le Regioni e le province

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

autonome dovranno comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del controllo effettuato circa il rispetto dell'impegno, da parte del beneficiario delle provvidenze, alla rinuncia ad effettuare i reimpianti oltre i limiti fissati nelle norme comunitarie, oltrechè, entro il 30 maggio di ciascun anno di applicazione delle provvidenze, ogni notizia concernente la spesa effettuata per l'erogazione dei premi.

Art. 4.

All'onere di lire 5.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le somme esistenti sul capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 15.

All'uopo le somme come sopra esistenti saranno versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di cui al primo comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

autonome dovranno comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del controllo effettuato circa il rispetto dell'impegno, da parte del beneficiario delle provvidenze, alla rinuncia ad effettuare i reimpianti di cui all'articolo 1 oltre i limiti fissati nelle norme comunitarie, escluse le normali operazioni di rinnovo nella parte dei frutteti non soggetti al premio di estirpazione, oltrechè, entro il 30 maggio di ciascun anno di applicazione delle provvidenze, ogni notizia concernente la spesa effettuata per l'erogazione dei premi.

Art. 4.

Gli elenchi dei beneficiari di cui alla presente legge sono resi pubblici, corredati delle date di avvenuta estirpazione e delle somme ricevute.

Art. 5.

All'onere di lire 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le somme esistenti sul capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 15.

Identico.

Identico.